

## **Dipartimento di Giurisprudenza**

### **REGOLAMENTO SUI PERCORSI TEMATICI ‘MINOR’**

Il presente Regolamento è finalizzato a stabilire un quadro uniforme per l’istituzione di percorsi tematici “Minor” nel Dipartimento.

#### **Art. 1 – Nozione e criteri di base**

Il “Minor” costituisce un percorso distinto rispetto ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e consente agli studenti a esso iscritti di affrontare un’esperienza formativa di taglio più agile, connotata in senso multidisciplinare ovvero di approfondimento di un particolare settore tematico.

I corsi Minor sono organizzati, a livello dipartimentale o interdipartimentale, sulla base di attività formative (corsi frontali, lavori sperimentali, tirocini e cliniche, esercitazioni, elaborati finali, ecc.) corrispondenti a un carico didattico compreso tra i 24 e i 30 CFU. Tali attività coincidono di regola con quelle già autonomamente presenti nell’offerta formativa dei corsi di studio.

I proponenti elaborano un regolamento che stabilisce requisiti di accesso, modalità di conseguimento dei CFU e modalità di rilascio del titolo. Qualora il percorso tematico proposto contenga insegnamenti erogati da altri Dipartimenti, il regolamento è approvato dopo avere ottenuto il parere favorevole dei Dipartimenti coinvolti.

Al regolamento del singolo corso Minor va allegato anche un dettagliato piano di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 2 – Accesso**

Possono accedere gratuitamente ai corsi Minor attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre gli studenti già iscritti a un Corso di laurea o di laurea magistrale offerto dell’Ateneo.

Possono altresì iscriversi ai suddetti corsi Minor utenti esterni, corrispondendo una tassa di iscrizione, nell’ammontare previsto dal regolamento del corso.

Il regolamento del singolo Minor stabilisce le competenze minime richieste per l’ammissione dello studente, specificando numero minimo di CFU necessari all’ammissione, e prevede un numero massimo di iscrizioni per annualità ed i criteri di selezione dei candidati.

#### **Art. 3 – Svolgimento del Minor da parte di studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale**

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, almeno 12 dei CFU previsti dal percorso Minor devono essere ulteriori (in sovrannumero) rispetto a quelli previsti nel corso di laurea o laurea magistrale di appartenenza.

In ogni caso, tutti i crediti sovrannumerari acquisiti nel percorso Minor non sono da computare ai fini del tetto massimo di crediti sovrannumerari conseguibili secondo l'articolo 23, n. 4 del Regolamento Carriera di Ateneo.

Tra le attività formative del Minor, non ne può essere ricompresa più di una qualificabile di base o caratterizzante nel corso di laurea e di laurea magistrale di appartenenza. Sono invece riconosciute le attività già svolte dallo studente nel suo percorso di laurea prima dell'iscrizione al Minor.

#### **Art. 4 – Idoneità e attestazione**

Il Minor è superato con un giudizio di idoneità di cui è fornita un'attestazione finale da parte dell'Ateneo.

Agli studenti che, avendo positivamente sostenuto un Minor, completino un percorso di laurea presso l'Ateneo è formalmente riconosciuto un supplemento di diploma (*diploma supplement*) e/o inserimento in *open badge*.